



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 132
DEL 06.10.2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DI VIA FITTIZIA AI FINI ANAGRAFICI.

L'anno *duemilaventi*, addì *sei* del mese di *ottobre* alle ore *18,15* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	X	
5	MIGLIO Claudia	Assessore	-	X
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.132 IN DATA 06.10.2020

Oggetto: istituzione di via fittizia ai fini anagrafici.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e ss.mm.ii., prevede che in ogni Comune debba essere tenuta l'Anagrafe della popolazione residente, ove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- l'art. 2, comma 3, della medesima legge stabilisce che, in via derogatoria, dette persone sono da considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio (e solo in mancanza di questo, nel Comune di nascita) ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.c., nel luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi essendo questo l'unico elemento che possa legare le persone senza dimora ad un determinato Comune;
- l'art. 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dispone a propria volta che siano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente le persone senza dimora, che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito come detta sede di interessi coincida con il centro principale ove sono concentrate la maggioranza delle relazioni familiari, sociali ed economiche di un cittadino, e che tale nozione è tutelata anche dall'art. 14 Cost.;
- pertanto, l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe di quel Comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente si faccia riferimento, ad esempio per la presenza di parenti, di un centro di affari, di strutture socio-assistenziali presso cui siano seguite;
- la residenza anagrafica costituisce requisito necessario per accedere ad una serie di prestazioni sociali, quali ad esempio pensione, assistenza sanitaria, reddito di cittadinanza, servizi sociali, ecc., nonché strumento indispensabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 24, commi 1, 2 e 3, all'art. 32, comma 1, all'art. 38, comma 1, ed all'48, comma 2, della Costituzione;

Considerato che, al fine di risolvere il problema, di natura meramente amministrativa, derivante dalla carenza, in taluni casi, di un reale indirizzo da poter indicare negli atti anagrafici, pur in presenza di un accertato "domicilio" nei termini sopra descritti, si rende opportuna l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, nella quale vengano anagraficamente iscritti i soggetti ricadenti nella casistica sopra descritta, sulla base delle norme citate;

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di istituire una via territorialmente non esistente, ai soli fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora abituale che abbiano stabilito il proprio domicilio nel Comune di Bellinzago Novarese, avente la denominazione di "Via Anagrafe";
2. di dare atto che ogni comunicazione diretta alle persone iscritte in detta via s'intenderà notificata, ad ogni effetto, mediante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, alla Prefettura/UTG di Novara.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SPONGHINI Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **21.10.2020** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **21.10.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA
